

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 18/12/1973 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. dell'O.d.G.

N. 53. Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale: "Interventi per l'adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate".

L'anno millenovecentosettantatre..... il giorno diciotto..... del mese di..... dicembre..... alle ore ..10....., in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica..... si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. On. Prof. Beniamino Finocchiaro
vice presidenti i sigg. Dott. Raffaele Augelli - On. Dott. Giuseppe Matarrese
segretari i sigg. Comm. Alessandro Laera - sig. Antonio Ventura
e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfrodi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale		si
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	si	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Prof. Nicola	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio		si
15) Capitatore prof. Giuseppe	"		40) Rossi dr. Angelo	si	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schillardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo		si
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	si	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppa	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento all'Ordine del Giorno è l'approvazione della legge "Interventi per l'adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate".

Da la parola al Presidente della Quarta Commissione Consiliare Permanente, avv. Gaetano Scamarcio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari comunali e consorziali nonché per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate fino alla ristrutturazione, con legge regionale dei servizi veterinari.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

In particolare i contributi possono essere corrisposti sulla spesa:

- a) per l'acquisto di attrezzature e di materiale igienico-sanitario necessario ad assicurare l'idoneo svolgimento dei servizi di profilassi zoiatrica e per la lotta contro le zoonosi;
- b) per l'acquisto di impianti mobili destinati per la disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali nonché per l'acquisto dei materiali disinfettanti e disinfestanti;
- c) per il miglioramento ed il potenziamento delle attrezzature dei canili comunali e consorziali;

- d) per l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi igienico-sanitari dei macelli pubblici, compresi gli impianti per l'incenerimento e la distruzione di materiali patologici o di carni e di altri prodotti di origine animale, non idonei al consumo alimentare;
- e) per l'impianto e l'attrezzatura dei laboratori per le ricerche microbiologiche ed istologiche presso i macelli dei comuni capoluoghi di provincia e dei mattatoi pubblici più importanti per numero di macellazioni;
- f) per l'acquisto dello strumentario e del materiale necessario per il prelevamento dei campioni da inviare ai laboratori specializzati;
- g) per l'esecuzione delle campagne profilattiche;
- h) per l'assicurazione dei veterinari comunali e consorziali e del personale coadiutore contro il rischio degli infortuni professionali ed il rischio di contrarre malattie trasmissibili dagli animali.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 3

Sono esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni o consorzi di comuni che hanno progettato e stanno realizzando nuovi macelli, per i quali hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 1 marzo 1968, n. 217, per quanto riguarda anche la realizzazione delle attrezzature dei servizi igienico-sanitari e l'impianto dei laboratori.

Sono altresì esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni i cui macelli pubblici sono destinati ad essere chiusi e sostituiti con nuovi impianti, o a motivo dell'inidoneità della loro ubicazione o perché le loro condizioni generali siano tali che ogni opera di ripristino non sia ritenuta conveniente dall'Assessorato Regionale alla Sanità.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 devono essere presentate con il piano annuale degli interventi dai comuni e consorzi di comuni entro il mese di febbraio di ogni anno.

La Giunta regionale predispone entro il successivo mese di aprile un piano regionale di interventi, da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare, prima della approvazione definitiva da parte della Giunta medesima.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

L'attuazione del piano di interventi previsto dall'articolo precedente è demandata all'Assessorato regionale alla Sanità che effettua altresì il controllo delle iniziative e degli acquisti finanziari ai sensi della precedente legge, tramite gli uffici del veterinario provinciale e altri organi tecnici periferici della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Per l'anno 1973 i termini previsti dal 1° e 2° comma del precedente articolo 4 sono rispettivamente posticipati a 45 e 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 7

La spesa prevista dalla presente legge per l'anno 1973 calcolata in £. 413.000.000, farà carico al cap. 134 "Sussidi ai Comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario

per il 1973.

La attuale dotazione del cap. n. 134 è aumentata di lire 400.000.000, mediante prelevamento di pari importo dal cap. n.230 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 approvato con legge regionale 5 maggio 1973 n. 10.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stato presentato dall'Assessore Conte un emendamento aggiuntivo dopo il secondo comma:

"La somma di £. 413.000.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario per il 1974". Posto ai voti, è approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente pone, quindi, ai voti l'articolo così emendato. Approvato con votazione palese all'unanimità.

Il Presidente informa l'Assemblea che è stata chiesta la dichiarazione di urgenza da parte dell'Assessore Conte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto. Posta ai voti, è approvata con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge; con voti unanimi espressi ed accertati per alzata di mano.

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge "Interventi per l'adeguamento dei servizi veterinari e per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate", nel testo che segue, composto di n. 9 articoli:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi veterinari comunali e consorziali nonché per il funzionamento delle condotte veterinarie disagiate fino alla ristrutturazione, con legge regionale dei servizi veterinari.

Art. 2

In particolare i contributi possono essere corrisposti sulla spesa:

a) per l'acquisto di attrezzature e di materiale igienico-sanitario necessario ad assicurare l'idoneo svolgimento dei servizi di profilassi zoiatrica e per la lotta contro le zoonosi;

b) per l'acquisto di impianti mobili destinati per la disinfezione e disinfestazione dei ricoveri animali nonché per l'acquisto dei materiali disinfettanti e disinfestanti;

c) per il miglioramento ed il potenziamento delle attrezzature dei canili comunali e consorziali;

d) per l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature e dei servizi igienico-sanitari dei macelli pubblici, compresi gli impianti per l'incenerimento e la distruzione di materiali patologici o di carni e di altri prodotti di origine animale, non i...

donei al consumo alimentare;

e) per l'impianto e l'attrezzatura dei laboratori per le ricerche microbiologiche ed istologiche presso i macelli dei comuni capoluoghi di provincia e dei mattatoi pubblici più importanti per numero di macellazioni;

f) per l'acquisto dello strumentario e del materiale necessario per il prelevamento di campioni da inviare ai laboratori specializzati;

g) per l'esecuzione delle campagne profilattiche;

h) per l'assicurazione dei veterinari comunali e consorziati e del personale coadiutore contro il rischio degli infortuni professionali ed il rischio di contrarre malattie trasmissibili dagli animali.

Art. 3

Sono esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni o consorzi di comuni che hanno progettato e stanno realizzando nuovi macelli, per i quali hanno ottenuto finanziamenti, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 1 marzo 1968, n. 217, per quanto riguarda anche la realizzazione delle attrezzature dei servizi igienico-sanitari e l'impianto dei laboratori.

Sono altresì esclusi dai contributi di cui alle lettere d) ed e) i comuni i cui macelli pubblici sono destinati ad essere chiusi e sostituiti con nuovi impianti, o a motivo dell'inidoneità della loro ubicazione o perché le loro condizioni generali siano tali che ogni opera di ripristino non sia ritenuta conveniente dall'Assessorato regionale alla Sanità.

Art. 4

Le domande per la concessione dei contributi previsti dall'art. 2 devono essere presentate con il piano annuale degli interventi dai comuni e consorzi di comuni entro il mese di febbraio di ogni anno.

La Giunta regionale predispone entro il successivo mese di

aprile un piano regionale di interventi, da sottoporre al parere della competente Commissione Consiliare, prima della approvazione definitiva da parte della Giunta medesima.

Art. 5

L'attuazione del piano di interventi previsto dall'articolo precedente è demandata all'Assessorato regionale alla Sanità che effettua altresì il controllo delle iniziative e degli acquisti finanziari ai sensi della precedente legge, tramite gli uffici del veterinario provinciale e altri organi tecnici periferici della Regione.

Art. 6

Per l'anno 1973 i termini previsti dal 1° e 2° comma del precedente articolo 4 sono rispettivamente posticipati a 45 e 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 7

La spesa prevista dalla presente legge per l'anno 1973 calcolata in £. 413.000.000, farà carico al cap. 134 "Sussidi ai Comuni per i servizi veterinari e contributi per le condotte veterinarie disagiate" del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario per il 1973.

La attuale dotazione del cap. n. 134 è aumentata di £. 400.000.000 mediante prelievo di pari importo dal cap. n. 250 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 approvato con legge regionale 5 maggio 1973, n. 10.

La somma di £. 413.000.000 resta impegnata per le finalità di cui alla presente legge e potrà essere utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario per il 1974.

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti

ti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Art. 9

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura